

Tribunale Napoli, est. Pellicchia, 28-9-05 (ord.), Brandi (avv. De Marco e Martino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato) con l'intervento di ADIP – Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale – (avv. Silvano).

Part-time – art. 1 e 2 della L. 339\2003 - Inapplicabilità dell'art. 1, 56°, 56° bis e 57° comma della L. 662\1996 in caso di iscrizione agli Albi degli avvocati – Eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 4 della Cost. – Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. 339\2003 che stabiliscono l'inapplicabilità degli artt. 1 e 2 della L. 662\1996 n. 662 all'iscrizione agli Albi degli Avvocati, per violazione degli artt. 3 e 4 della Cost.

Pubblico dipendente e avvocato: lo scontro continua.

Con la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, è stato attenuato il tradizionale principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego posto dall'art. 60 del TU per gli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957 (che prevedeva la decadenza dall'impiego qualora il dipendente, nonostante la diffida, non avesse cessato di svolgere l'attività incompatibile). Il principio era già sottoposto a varie limitazioni ed eccezioni: era così prevista la compatibilità del rapporto libero-professionale con il rapporto di impiego dei medici, dei professori universitari e dei docenti della scuola pubblica (la normativa riguardante questi ultimi era stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 23\12\1986 n. 284 in quanto lo svolgimento di attività professionale può produrre benefici all'attività didattica determinando un arricchimento culturale e professionale del docente).

L'intera materia è stata così disciplinata dall'art. 58 del D.Lvo 29\1993, variamente modificato ed ora art. 53 del TU 165\2001.

Per ciò che riguarda specificatamente l'esercizio di attività professionale, l'art. 1, 56° e 57° comma della L. 662\1996 n. 662 ha consentito a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro pubblico privatizzato in regime di part-time di iscriversi agli albi professionali (ovviamente, se in possesso dei requisiti di legge) e svolgere attività professionale al di fuori dell'orario di lavoro.

Ad evitare situazioni di incompatibilità, l'art. 1, 58° comma della stessa legge ha previsto che l'Amministrazione possa negare la trasformazione del rapporto da tempo pieno in part-time nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro del dipendente comporti “un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta”.

Successivamente, l'art. 6 del DL 79\1997, convertito in L. 140\1997, ha introdotto l'art. 56 bis che abroga tutte le disposizioni di legge che vietano l'iscrizione ad albi e lo svolgimento della libera professione per i pubblici dipendenti privatizzati in regime di part-time.

Questa normativa è stata ritenuta costituzionalmente legittima – con specifico riferimento alla iscrizione all'Albo di avvocato - dalla Corte Costituzionale con sentenza 189\2001 (la decisione può leggersi in *Giornale di diritto amministrativo* 2001, p. 1009 con nota di ELISABETTA CASSESE; si vedano inoltre in senso critico GIUSEPPE CASSANO, *Se l'impiegato part-time possa esercitare la professione forense*, in *Giust. civile* 2001, p. 2030; in senso favorevole invece ad una estensione del regime anche ai dipendenti a tempo pieno MAURO MONTINI, *Il part-time dei dipendenti pubblici e i limiti allo svolgimento della libera professione*, in *Il lavoro nella p.a.* 2001 p. 654, spec. 662). La sentenza della Corte è stata provocata da undici ordinanze del Consiglio nazionale Forense del 23\9\1999 e del 28\10\1999, secondo il quale lo status di pubblico dipendente non è compatibile con i doveri richiesti all'avvocato a tutela della clientela e della stessa professione . La decisione della Corte ha individuato la ragione giustificatrice di queste norme negli obiettivi di efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione perseguiti dalla riforma del rapporto di lavoro pubblico. Nello stesso senso, è stato osservato che questa normativa è “coerente ad una logica di flessibilità e assimilazione del lavoro pubblico a quello privato, cui consegue... la chance di maturare diverse e parallele esperienze professionali nel mondo produttivo e professionale” (LORENZO IEVA, *Sull'illegittimità costituzionale della incompatibilità tra lavoro pubblico e*

professione forense prevista dalla legge n.339 del 2003, in Le nuove leggi civili commentate 2005 pag.849 spec. 853).

È questa la situazione nella quale si inserisce la L.25\11\2003 n.339 che nuovamente prevede l'incompatibilità tra impiego pubblico e iscrizione all'Albo degli avvocati.

Uno degli aspetti più critici di questa normativa – il cui reale obiettivo, secondo molti, non è tanto quello delle possibili lesioni alla deontologia professionale, ma quello di limitare l'incontenibile afflusso di iscritti all'Albo degli Avvocati – è costituito dalla previsione di incompatibilità per il solo esercizio della professione di avvocato, e non per altre libere professioni (tra cui architetto, ingegnere e commercialista, che può svolgere attività comparabili, essendo abilitato alla difesa di fronte alle commissioni tributarie). Sotto questo profilo, e pur tenendo conto della specificità della professione di avvocato, sembra condivisibile, anche alla luce del precedente orientamento della Corte costituzionale, il profilato sospetto di incostituzionalità, in relazione all'art.3 della Cost., per la discriminazione operata tra dipendenti pubblici in possesso dei requisiti per iscriversi agli albi professionali.

Stefano Nespor